



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

D.R. n.3916

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con DR n. 3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla GU n. 246 del 14.10.2021;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 28.05.2024, che ha espresso parere favorevole al Regolamento per l'Accesso dei Veicoli all'interno del Campus Universitario;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2023, che ha approvato il suddetto Regolamento;
- CONSIDERATO che per garantire un'efficace attuazione del Regolamento, è necessario intraprendere le seguenti azioni preventive:
- a) Promuovere attività di sensibilizzazione e informazione al personale accademico e agli utenti del campus;
 - b) Adeguare e installare le necessarie infrastrutture tecniche complesse;
 - c) Progettare e installare una segnaletica personalizzata;
- RITENUTO opportuno che tutto il personale interessato dalla nuova normativa abbia un congruo periodo di tempo per assimilare le nuove disposizioni e familiarizzare con le procedure di richiesta del nuovo pass di accesso al campus;
- SENTITO il Direttore Generale,

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento per l'Accesso dei Veicoli all'interno del Campus Universitario, secondo il testo allegato al presente decreto, che n costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2025.

Bari, 29 ottobre 2024

IL RETTORE
f.to Stefano Bronzini

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento ha l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle aree di parcheggio e di semplificare il regolare accesso, la circolazione e la sosta di veicoli negli spazi esterni dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro all'interno del Campus Universitario "*Ernesto Quagliariello*", sito in Bari alla via Orabona 4, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità dei luoghi di studio e lavoro.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutta l'utenza che accede con propri veicoli a motore all'interno del Campus universitario.
2. L'autorizzazione all'accesso, al transito ed alla sosta, previo rilascio di apposito *pass* ai sensi del successivo art. 4 del presente Regolamento, spetta esclusivamente:
 - a) al personale docente (professori ordinari, professori associati, ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato), in servizio presso i Dipartimenti la cui sede è ubicata all'interno del Campus;
 - b) al personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo determinato e indeterminato, ai Cel in servizio presso le strutture ubicate nel Campus.
 - c) ai rappresentanti delle OO.SS., alla RSU, RLS.
 - d) agli assegnisti, borsisti, dottorandi di ricerca ed agli operai stagionali, limitatamente al periodo di rapporto con l'Ateneo la cui attività lavorativa è all'interno del Campus.
 - e) agli studenti disabili che ne facciano richiesta, corredata da certificato medico o certificazione rilasciata dalla competente commissione medico-legale, per il solo periodo del proprio rapporto con l'Ateneo.
 - f) a tutti i dipendenti del C.N.R e dell'INFN che prestano la propria attività lavorativa all'interno del Campus.
 - g) alle imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture presso le Strutture site nel Campus munite di un'apposita autorizzazione d'ingresso temporaneo richiesto a cura del Dipartimento/Struttura/Settore che ha autorizzato le relative commesse. Tale autorizzazione deve sempre essere accompagnata da copia del titolo/ordine (ad es. contratto, buono d'ordine, lettera d'ordine, ecc.)

Art. 3 – Zone di accesso e Orari di accesso

1. L'accesso e l'uscita dei veicoli al campus universitario è consentito solo negli orari stabiliti dall'Università, e solo dai varchi di seguito indicati:
 - via Orabona 4 dalle ore 06:30 alle ore 22:00 dei giorni feriali il sabato dalle ore 6.30 alle ore 14.00;
 - via Amendola dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 dei giorni feriali.



Art. 4 - rilascio e consegna dei pass

1. Il pass viene rilasciato esclusivamente ai soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 2, previa presentazione di una richiesta redatta secondo le procedure pubblicate sul portale web dell'Ateneo.
2. Il pass è individuale, valido per due veicoli non simultaneamente e non può essere trasferito a terzi. Deve essere posizionato all'interno dei veicoli in modo visibile dall'esterno, agevolando il controllo da parte del personale della Società di portierato incaricato.
3. L'autorizzazione deve essere esibita, su richiesta del personale addetto al controllo, all'ingresso o all'interno del Campus.
4. Il pass verrà disattivato nel momento in cui le condizioni che hanno permesso il suo rilascio non siano più soddisfatte.
5. La procedura di richiesta e la verifica dei requisiti per l'ottenimento del pass sono gestite dall' U.O. Logistica - Staff Logistica e procedimenti speciali.

Art. 5 – Norme di circolazione

1. I conducenti dei veicoli in transito nel Campus sono tenuti a osservare rigorosamente le norme vigenti in materia di circolazione stradale, rispettando altresì puntualmente la segnaletica orizzontale e verticale presente, e a comportarsi comunque con la massima prudenza, in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Art. 6 - Divieti

1. Per garantire il normale transito degli autoveicoli all'interno del Campus, nonché l'accesso e l'intervento di eventuali mezzi di soccorso, è consentito, all'utenza autorizzata, parcheggiare esclusivamente nelle aree appositamente individuate dalla segnaletica e fino ad esaurimento dei posti.
2. È vietato parcheggiare in doppia fila, in prossimità degli attraversamenti pedonali o delle uscite di emergenza, che ostruiscano anche parzialmente le vie d'esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso luoghi sicuri, passi carrabili, ecc.) e/o qualsiasi dispositivo/presidio antincendio presente ovvero rendono meno visibile la segnaletica stradale.
3. È vietato, inoltre, lasciare i veicoli in sosta all'interno del Campus per un periodo continuativo (giorno e notte) superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi. La rimozione di detti veicoli avverrà a cura dell'Amministrazione universitaria con oneri per la rimozione a carico del proprietario del veicolo.

Art. 7 - Responsabilità

1. L'Amministrazione universitaria non è responsabile, per eventuali danni subiti dai veicoli, incluso il furto o il danneggiamento degli stessi da qualunque causa determinati; eventuali danni da infrazioni alle norme di circolazione commesse nelle fasi di parcheggio; eventuali oggetti e/o bagagli lasciati incustoditi all'interno dei veicoli; danni causati dall'utente agli impianti, ai beni dell'Università, al personale addetto al controllo degli accessi, della viabilità e dei parcheggi ed a terzi.



2. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dall'utenza autorizzata - ai sensi del presente Regolamento - all'interno del Campus, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente/soggetto considerato/ritenuto responsabile dell'incidente/danno causato, manlevando l'Università da eventuali responsabilità in merito.

3. Qualsiasi danno al veicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti del veicolo comunque verificatisi all'interno del Campus, deve essere segnalato - prima della rimozione del veicolo in sosta - tempestivamente alle Autorità competenti, per soli fini statistici e informativi.

Art. 8 - Violazioni

È assolutamente vietata:

1. la cessione, ancorché temporanea, del proprio *pass* a terzi;
2. la mancata collocazione del *pass* all'interno dei veicoli parcheggiati, in modo da risultare chiaramente visibili dall'esterno e tale da permettere, sia la verifica dell'autorizzazione a fruire dei parcheggi medesimi, sia l'immediata identificazione del proprietario del veicolo, in caso di sosta d'intralcio;
3. la possibilità di ingresso, circolazione e sosta contemporanea dei due veicoli dichiarati all'atto del rilascio dell'autorizzazione/*pass*;
4. la sosta di veicoli all'interno del Campus per un periodo continuativo (giorno e notte) superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi.

La commissione delle sopra citate infrazioni comporta il ritiro del permesso/*pass* in caso di recidiva (due infrazioni uguali nel corso di un anno) e trova applicazione anche quando le due violazioni, sono commesse con veicoli diversi, ma dallo stesso titolare del *pass*.

Art. 9 – Trattamento dei dati

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si impegna a proteggere la privacy e la sicurezza dei dati personali degli utenti autorizzati in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento (UE) 2016/679) e la normativa nazionale pertinente.

2. I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, inclusi, ma non limitati a, nome, cognome, matricola universitaria, numero di targa del veicolo e dati di contatto, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione dell'accesso, del transito e della sosta all'interno del Campus universitario e non saranno divulgati a terzi senza il consenso dell'interessato, salvo nei casi previsti dalla legge.

3. Il trattamento dei dati personali sarà limitato al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

4. L'utente ha diritto di accedere ai propri dati personali, di rettificarli, di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento e di richiedere la portabilità dei dati. L'utente ha inoltre il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, DPO) può essere contattato per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla politica di protezione dei dati personali dell'Università e per l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla privacy.

6. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

7. Tutti i soggetti che, per ragioni di servizio, vengono a conoscenza dei dati personali degli utenti sono tenuti al rispetto della riservatezza, come previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 - Informazione e disposizioni finali

1. L'Università informerà tutti gli utenti del campus universitario del presente regolamento, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza delle norme.

2. Il ritiro da parte dei fruitori del contrassegno/pass e l'utilizzo dei parcheggi comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

3. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione in caso di mutamenti normativi o organizzativi dell'Università, nonché in caso di segnalazioni da parte dell'utenza universitaria.

Il Rettore
f.to Stefano Bronzini